



“

**Le parole sono eterne. Pronunciandole, scrivendole,
sii consapevole della loro eternità**

Khalil Gibran

IL FUTURO E' CON NOI.....

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR :



TEMPORALE ESTIVO O INIZIO DELLA STAGIONE DEI MONSONI?

**A cura di Andrea Persano
(Segreteria di Coordinamento Fisac
CGIL Gruppo Allianz Italia)**

Il titolo non inganni : non vogliamo assolutamente cambiare lavoro, diventando esperti di meteorologia.

Vogliamo solamente cercare di capire se, e in quale misura, le vicende che coinvolgono il Gruppo Allianz in Italia (con Allianz Global Investors Italia Sgr) debbano essere considerate un episodio sporadico a cui si troverà una soluzione condivisa tra le parti sociali e

non traumatica per le lavoratrici ed i lavoratori coinvolti, oppure debbano essere viceversa considerate sinonimo e preavviso di misfatti e sventure, che materializzatesi in un pezzo di organizzazione possano allargarsi a macchia d'olio in tutto il Gruppo.

Non vogliamo fare i facili “corvi neri del malaugurio”, e neppure passare per coloro che lanciano facili ma inutili grida di allarme, per il solo gusto di terrorizzare le colleghe ed i colleghi : a questo ci ha già pensato Allianz.

Segue a pag. 2

Sommario :

Pag. 1 -ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR :
TEMPORALE ESTIVO O
INIZIO DELLA STAGIONE
DEI MONSONI?

Pag. 2 - Assegni familiari 2012-2013

Pag. 4 - SENTENZE DI CASSAZIONE

Pag. 5 - EVENTI & INIZIATIVE.

“


La coscienza è uno di quei bastoni che ciascuno brandisce per picchiare il suo vicino e del quale non si serve mai per se stesso.

Il vero dato di fatto, in realtà, è che l'Impresa A.G.I. Sgr l'ha fatta proprio grossa dichiarando in esubero il 59% della propria forza lavoro nonostante i pregevoli risultati acquisiti e resi pubblici non più tardi del 15 maggio di quest'anno.

Lo sottolineiamo: gli ottimi risultati sono stati pubblicizzati poco più di un mese fa dal Gruppo e dall'azienda stessa.

A questo punto sono due le cose: o si sono dette cose false allora; o si stanno dicendo cose false adesso.

Il problema purtroppo è che a metterci "la faccia" (per voler essere educati e non usare termini più espliciti), sono 58 persone, 58 nuclei familiari composti da una o più persone, 58 speranze di vita per il futuro, 58 progetti per il futuro.



L'Azienda A.G.I. Sgr in data 13 giugno ha avviato le procedure previste dal CCNL Abi nei casi di riorganizzazioni aziendali.

Difficilmente l'utilizzo di ammortizzatori sociali categoriali compresi nella contrattualistica collettiva nazionale potranno portare beneficio alla soluzione della vertenza, in quanto l'età media delle lavoratrici e

dei lavoratori coinvolti nella dichiarazione aziendale di esubero non rispondono ai requisiti minimi previsti per l'accompagnamento verso la quiescenza.

Chiediamo al Gruppo e all'Azienda di trovare una soluzione condivisa con le parti sociali e con le lavoratrici ed i lavoratori coinvolti che permetta di non perdere nemmeno un posto di lavoro in Italia, che permetta di non disperdere il bagaglio di professionalità acquisita.

Una soluzione che dia certezza e fiducia per il presente.

Una soluzione che dia prospettiva e speranza per il futuro.

Assegni familiari 2012-2013



L'assegno per il nucleo familiare è previsto per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari sono composti da più persone e i cui redditi sono al di sotto delle fasce di reddito massime stabilite dalla legge.

A chi spetta:

Gli **assegni familiari** spettano ai lavoratori dipendenti in attività, ai disoccupati indennizzati, ai lavoratori cassaintegrati, ai lavoratori in mobilità, ai lavoratori in malattia o in maternità e ai pensionati ex lavoratori dipendenti; spetta anche ai lavoratori con contratto a termine.

Per averne diritto è necessario che il

reddito familiare non superi determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge; è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare, prodotto nell'anno solare precedente; decorre dal 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Ai fini del diritto all'assegno si considera la somma dei redditi complessivi assoggettati all'IRPEF di tutti i componenti, compresa la casa di abitazione, i redditi a tassazione separata, l'assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, le borse di studio, la pensione e l'assegno sociale, la pensione per invalidi civili per i ciechi e sordomuti, gli interessi di c/c su depositi bancari, gli interessi da BOT o CCT, e i proventi da investimento.

Fanno parte del nucleo familiare: il coniuge anche se non convivente, i figli minorenni, i figli maggiorenni inabili, fratelli sorelle e nipoti inabili e familiari residenti all'estero di cittadino straniero (solo se esiste un rapporto di reciprocità con lo Stato di provenienza o sia stata stipulata una convenzione in materia di ANF). Per i nuclei familiari numerosi, composti cioè da almeno 4 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, si avrà diritto all'assegno al nucleo familiare oltre che per i figli minori anche per i maggiori di anni 18 (compiuti) ed inferiore a 21 anni purché studenti o apprendisti.

Segue a pag. 3

Non vanno considerati i redditi derivanti da pensioni di guerra, le rendite vitalizie INAIL, le indennità di accompagnamento, le indennità ai ciechi e ai sordi, le indennità di frequenza, i trattamenti di fine rapporto e gli arretrati delle integrazioni salariali.

Per chi spetta:

Spetta per i componenti del nucleo familiare costituito dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai figli di età inferiore a 18 anni, da figli maggiorenni inabili, dai fratelli sorelle e nipoti collaterali del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili purchè orfani.

Una delle condizioni per il diritto, oltre a quella del limite di reddito è

che almeno il 70% del reddito complessivo dell'intero nucleo familiare sia costituito da redditi da lavoro dipendente o da pensione liquidata a carico dei fondi dei lavoratori dipendenti

Chi paga:

Ai lavoratori in attività l'assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all'INPS il rimborso delle somme pagate. Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati ecc., l'assegno viene pagato direttamente dall'INPS.

Serve un'autorizzazione preventiva dell'INPS, da consegnare al datore di lavoro, nei casi di: figli di divor-

ziati, figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, fratelli, sorelle, nipoti e familiari inabili.

Ai pensionati l'assegno viene pagato direttamente dall'INPS insieme alla rata di pensione.

Assegni Familiari dal 01/07/2012 al 30/06/2013 (circ. 79 del 08/06/2012 INPS).

Tab. 11 – Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili.

Della tabella n. 11 vengono riportati solo alcuni esempi, per dare un'idea di massima, perchè l'importo esatto viene calcolato in base alla fascia specifica di appartenenza che varia ogni 110,27 euro.

Reddito familiare annuo euro		Importo dell'assegno per numero componenti il nucleo familiare			
		3	4	5	6
fino a	13.784,93	137,50	258,33	375,00	500,00
13.784,94	13.895,20	136,73	374,04	499,58	624,38
14.336,32	14.446,59	132,85	251,83	369,25	497,50
15.439,13	15.549,39	125,10	241,00	359,67	493,33
16.541,91	16.652,18	117,35	230,17	350,08	489,17
17.644,70	17.754,98	109,60	219,33	340,50	485,00
18.747,50	18.857,97	101,85	208,50	330,92	480,83
19.850,29	19.960,58	94,10	197,67	321,33	476,67
20.953,09	21.063,36	86,35	186,83	311,75	472,50
22.055,89	22.166,15	78,60	176,00	302,17	468,33
27.569,86	27.680,11	47,92	121,83	254,25	430,08
33.083,82	33.194,09	45,83	78,76	206,33	386,33
38.597,79	38.708,05	43,75	75,01	161,78	342,58
44.111,76	44.222,02	41,52	71,08	155,67	268,50
49.625,73	49.735,99	31,93	58,16	135,67	187,95
55.139,69	55.249,96	22,35	45,24	115,67	162,12
60.653,65	60.763,92	12,77	32,32	95,67	136,28
66.167,64	66.277,90	3,18	19,41	75,67	110,45
67.932,10	68.042,37	0,12	15,27	69,27	102,18
68.042,38	68.152,64	-----	15,02	68,87	101,67
71.681,60	71.791,87		6,49	55,67	84,62
74.438,58	74.548,84		0,03	45,67	71,70
74.548,85	74.659,13		-----	45,27	71,18
77.195,57	77.305,83			35,67	58,78
82.709,54	82.819,81			15,67	32,95
87.010,43	87.120,71			0,07	12,80
87.120,72	87.230,98			-----	12,28
89.657,14	89.767,40				0,40
89.767,41	89.867,69				-----

SENTENZE DI CASSAZIONE



Equitalia risarcisce danni morali se pignoramento è illegittimo

Un avvertimento a Equitalia, arriva dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 9445/2012). D'ora in avanti, la società di riscossione dovrà fare attenzione quando esegue pignoramenti ai danni dei contribuenti perché se si dovesse accertare che il credito per il quale si è agito non è dovuto, Equitalia dovrà risarcire il contribuente anche del danno morale subito. Il caso preso in esame dei giudici di piazza Cavour riguarda l'esecuzione di

un pignoramento mobiliare eseguito presso lo studio di un avvocato. Equitalia, prima del pignoramento, aveva ricevuto una comunicazione da parte del contribuente con la quale veniva avvertita che il debito era stato annullato da una sentenza del Tribunale di Roma. La società avrebbe quindi dovuto sospendere il pignoramento e, non avendolo fatto, il suo perseverare nell'azione esecutiva ha integrato la fattispecie del reato di omissione di atti di ufficio. Di qui il diritto del contribuente ad ottenere anche il risarcimento del danno morale. Inizialmente la domanda di risarcimento del danno morale avanzata dal contribuente veniva respinta sia

dal Tribunale sia dalla Corte d'Appello. I giudici di merito avevano ritenuto infatti che nell'accaduto non vi fossero gli estremi di un illecito penale e non vi sarebbe stato alcun pregiudizio per chi ha subito il pignoramento. Ribaltando il verdetto la Corte di Cassazione ha fatto notare invece che il giudice di merito, sia pure in sede civile, avrebbe dovuto accertare la configurabilità in astratto di un'ipotesi di reato (nella fattispecie appunto l'omissione di atti d'ufficio di cui all'art. 328 secondo comma del codice penale) e condannare conseguentemente Equitalia al risarcimento dei danni.

ci si può fermare sulla corsia d'emergenza se sopraggiunge una forte stanchezza

Se mentre si è alla guida in autostrada sopraggiunge un momento di forte stanchezza, è lecito fermarsi sulla corsia d'emergenza. Lo ha chiarito la corte di cassazione (sentenza numero 19170/2012) Spiegando che quella condizione fisica che precede il cosiddetto "colpo di sonno" deve considerarsi come una condizione di malessere che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza. La vicenda ha avuto inizio a seguito di un incidente verificatosi in autostrada. Un'autovettura, era finita contro una autoarticolato fermo sul margine destro nella corsia d'emergenza. L'incidente aveva esiti mortali per uno degli occupanti l'autovettura e ne scaturiva pertanto un procedimento penale per omicidio colposo. Il conducente dell'autoarticolato si era difeso sostenendo di essersi fermato proprio perché molto stanco e di essersi sve-

gliato poi a seguito dell'urto. Il GUP presso il Tribunale di Roma dichiarava "non doversi procedere" perché il fatto non sussiste in ordine al reato di omicidio colposo. Il caso finiva poi in Cassazione dove il Procuratore Generale e il difensore le parti civili sostenevano che il giudicante avrebbe commesso un errore assimilando al "malessere fisiologico" che giustifica la sosta sulla corsia d'emergenza, una semplice condizione di stanchezza, dato che nel secondo caso il conducente avrebbe potuto fermarsi in un luogo più idoneo.

La Cassazione ha respinto il ricorso spiegando che il GUP ha correttamente "inquadrate la stanchezza (riferibile nel caso di specie, all'evidenza, in quella situazione che precede il pericoloso c.d. "colpo di sonno") nel concetto di "malessere" che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell'art. 157 C.d.S., comma 1, lett. d). Invero, il termine "malessere" non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettuale e volitiva del

sogetto come prevista dall'art. 88 c.p. o nell'ipotesi di caso fortuito di cui all'art. 45 c.p., bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione, e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza ed il torpore che sono segni premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto, per concrete esigenze di tutela per sé e per gli altri utenti della strada, di interrompere la guida".

E non basta il collegio ha fatto anche notare che nel caso di specie manca completamente la cosiddetta "concretizzazione del rischio" in relazione alle finalità specifiche della corsia d'emergenza dato che questa non ha funzione di garantire l'incolumità di quanti possono sbandare ed invaderla, ma solo di consentire l'accesso ai mezzi di polizia o di soccorso per raggiungere, senza intralci, i luoghi dove debbono recarsi qualora vi sia un'emergenza.

**EVENTI &
INIZIATIVE**

SEMINARIO NAZIONALE: STRESS ORGANIZZATIVO E BENESSERE PSICOSOCIALE

SEMINARIO NAZIONALE FISAC/CGIL

Presentazione dei risultati dell'indagine del Dipartimento Politiche
Sociali Salute e Sicurezza

Stress Organizzativo e Benessere Psicosociale nei Call Center settori
bancario e assicurativo

MILANO 5 LUGLIO 2012

AUDITORIUM S. CARLO

C.so MATTEOTTI,14


*Notiziario mensile a cura della Segreteria di
Coordinamento e delle R.S.A. della Fisac/Cgil
del Gruppo Allianz Italia -
Via Molino delle Armi n. 3 -
20122 Milano*

Sezione sindacale - Via Molino delle Armi n. 3 - Milano

Recapiti telefonici 0272163061 - 0272162681 -

Fax 0272162681 - cell. 392.5286892

Contatto e.mail: fisacgruppoallianz@gmail.com



*La Redazione
La Redazione*